

STATUTO

DREAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA SOCRATE SNC

Numero REA: LT - 198814

Codice fiscale: 02779090592

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2014 - Statuto completo	2
--	---



Antonio Fuccillo
NOTAIO

Allegato "A" al n. 13.917 di raccolta		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ARTICOLO 1		
E' costituita con sede nel Comune di Latina, la Società		
Cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata " DREAM		
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".		
Le modificazioni dell'indirizzo sociale, all'interno dello		
stesso comune, dovranno essere comunicate dagli		
amministratori con iscrizione nel Registro delle Imprese.		
La Società Cooperativa sociale sarà iscritta a cura degli		
amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del		
Codice Civile.		
ARTICOLO 2		
La Società Cooperativa sociale ha durata fino al 31 dicembre		
2050.		
Tale termine può essere prorogato.		
TITOLO II		
ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO		
ARTICOLO 3		
Ai sensi dell'art. 1, comma 1° lett. A e lett. B, della legge		
n. 381 dell'8.11.1991 la cooperativa sociale ha lo scopo di		
perseguire l'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo		

	scopo che i soci della cooperativa sociale intendono	
	perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata dell'azienda alla quale prestano la propria	
	attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la	
	continuità di occupazione lavorativa, e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali a persone	
	svantaggiate, così come definite dall'art. 4 legge 8.11.1991,	
	n. 381.	
	La Cooperativa sociale opera secondo i principi della	
	mutualità previsti dall'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del	
	14 dicembre 1947 e precisamente:	
	a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla	
	ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci	
	durante la vita sociale;	
	c) devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale	
	versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di	
	pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.	
	La Cooperativa sociale può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	La Cooperativa sociale aderisce alla Confederazione	
	Cooperative Italiane.	
	ARTICOLO 4	

	La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro e viene	
	costituita per perseguire attività di servizi sociali in	
	generale, anche usufruendo di contributi regionali o	
	nazionali ed in particolare:	
	- La promozione, progettazione e gestione di attività e	
	servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria,	
	riabilitativa, domiciliare, di base scolastica e	
	specialistica, in favore di anziani, minori, giovani,	
	disabili e di chiunque abbia bisogno di ausilio e cure di	
	qualsiasi tipo;	
	- La gestione di servizi domiciliari integrati di	
	assistenza sociale, di sostegno e animazione , effettuati sia	
	presso la famiglia che presso scuole o altre strutture di	
	accoglienza messe a disposizione di enti pubblici o privati,	
	o di appoggio alle famiglie di disabili per prevenire	
	l'istituzionalizzazione, favorendone la prevenzione, la	
	riabilitazione e l'integrazione sociale e scolastica;	
	- La gestione di centri per l'infanzia, asili nido, baby	
	parking, ludoteche, centri di aggregazione giovanile anche	
	per figli di immigrati, centri socio-culturali e centri di	
	assistenza alle donne;	
	- Gestione dei centri vacanza e centri estivi;	
	- Il servizio di accompagnamento e trasporto dei bambini	
	in strutture ricreative e socio-culturali, servizio trasporto	
	alunni, nonché la realizzazione di corsi di formazione e	

	perfezionamento;	
	- La gestione di mense, bar, ristorante, sale da gioco,	
	spazi ludici e ricreativi, giardinaggio, assistenza, con	
	particolare riguardo alla programmazione ed al coordinamento	
	di attività assistenziali a favore dell'infanzia , della	
	terza età e dei portatori di handicap , assistenza sociale a	
	famiglie disagiate, assistenza alle famiglie;	
	- Gestione di impianti sportivi, pulizie, attività di	
	turismo sociale;	
	- La creazione, lo sviluppo e la gestione di centri	
	residenziali, semiresidenziali, socio-educativi e	
	terapeutici, centri diurni, comunità alloggio, case famiglie,	
	gruppi appartamento, nonché centri di recupero e di	
	assistenza in favore di tutte le categorie di svantaggio	
	sociale.	
	In relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente	
	funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente e	
	senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto delle	
	leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del D. L.vo n. 385/93 (T.U.	
	in leggi in materia bancaria e creditizia) ed in conformità	
	alla delibera C.I.C.R. del 1994 e successive deliberazioni	
	della Banca di Italia, la società potrà:	
	1) proporre e seguire qualunque altra attività connessa,	
	affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	

	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	2) promuovere o partecipare ad enti, fondazioni,	
	associazioni, società, consorzi di garanzia fidi promossi dal	
	movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e	
	l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di	
	reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo	
	termine, prestando le necessarie garanzie o fidejussioni.	
	La cooperativa sociale potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa sociale può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 5	
	L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2521 codice	
	civile, con apposito Regolamento potrà prevedere i criteri e	
	stabilire le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	

	mutualistica.	
	TITOLO II	
	AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore a tre; se successivamente il numero dei soci	
	diviene inferiore, esso, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2522 del codice civile, deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa sociale	
	si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	ARTICOLO 7	
	Possono divenire soci tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire che esercitano arti e mestieri attinenti	
	alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a	
	quanto precede possono essere ammessi anche elementi tecnici	
	ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in un numero	
	mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	- soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in Cooperativa;	

	- soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci ai sensi della citata legge	
	381/91.	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	
	principio della parità di trattamento. I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei	
	regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali	
	in conformità ai medesimi ed alla legge;	
	b) a versare l'importo della quota di partecipazione	
	sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo, oltre ad una tassa	
	di ammissione che viene determinata dal Consiglio di	
	Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato;	
	c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità	
	professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della	
	Società Cooperativa lo richieda. Ogni socio è iscritto in	
	un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna categoria (socio prestatore o volontario).	
	ARTICOLO 8	

	L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di	
	attività identiche, affini o complementari a quelle	
	esercitate dalla Società Cooperativa Sociale, sia in forma	
	individuale che in forma associata, è incompatibile con la	
	sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci per casi specifici.	
	ARTICOLO 9	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	La domanda di ammissione dovrà specificare:	
	- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale delle persone fisiche;	
	denominazione, sede, oggetto sociale, data di costituzione,	
	durata, numero dei soci per gli enti;	
	- il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti e	
	dallo statuto sociale;	
	- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la	
	Società Cooperativa;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e	
	versare;	
	- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente	
	Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché,	
	a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La data e l'ordine di elencazione nella deliberazione del	

	Consiglio di Amministrazione di accettazione della domanda di	
	ammissione a socio della cooperativa determina il numero	
	d'ordine dell'iscrizione al libro dei soci.	
	L'ordine di iscrizione al libro dei soci fondatori sarà	
	determinato mediante sorteggio nel corso di apposita	
	assemblea ordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 10	
	Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento	
	delle seguenti somme:	
	a) l'importo della quota di partecipazione che si intende	
	sottoscrivere.	
	b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	

	sua prossima successiva convocazione.	
	ARTICOLO 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 12	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	

	contrario.	
	ARTICOLO 13	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio che verrà a trovarsi in contrasto con una	
	delle condizioni previste dallo statuto sociale o che non si	
	troverà più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dallo statuto sociale.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il	

	socio può proporre opposizione al Tribunale competente per	
	territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 15	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa sociale.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e	
	decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione	
	alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	

	operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la	
	società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	La liquidazione della quota dei soci receduti, decaduti o	
	esclusi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, la decadenza o	
	l'esclusione, in conformità alle disposizioni previste	
	dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni	
	previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	ARTICOLO 17	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versate si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	

	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 18	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta	
	giorni indicati in precedenza.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 19	

	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della	
	parità di trattamento.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una	
	quota superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	ARTICOLO 21	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	

	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice	
	civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	ARTICOLO 22	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede	
	alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver	
	fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà	
	devoluto come segue:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	

	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto.	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in	
	misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice	
	civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o	
	mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	L'assemblea comunque:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,	

	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	ARTICOLO 24	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di un socio.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità della	
	quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente	
	versata.	

	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni	
	prima dell'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa	
	sociale può curare che l'avviso di convocazione venga	
	effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali:	
	pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del	
	movimento cooperativo o di altri organi di informazione	
	diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa sociale.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	

	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a	
	giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società essa potrà essere convocata entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo	
	Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 26	
	L' assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa sociale e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto	
	favorevole della metà dei soci della società aventi diritto	
	al voto.	
	ARTICOLO 27	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 29	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri	
	scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica per il tempo stabilito	
	nell'atto di nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 30	
	Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione	

	nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un	
	Vice Presidente.	
	ARTICOLO 31	
	Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove	
	purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi	
	necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di	
	urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da	
	spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a	
	ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	ARTICOLO 32	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la	
	presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ARTICOLO 33	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su	
	apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente	
	della riunione e dal Segretario.	
	ARTICOLO 34	
	Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	

	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	ARTICOLO 35	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa sociale,	
	senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso	
	conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la	
	legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed	
	eventualmente al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 36	
	All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è	
	attribuita la rappresentanza della società cooperativa	
	sociale.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
	disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di	

	nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o	
	per determinate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 37	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa sociale è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti presso il	
	registro istituito presso il ministero della Giustizia,	
	nominati e funzionanti a norma di legge.	
	ARTICOLO 38	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.	
	2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà	
	nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando	
	il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre	

	anni e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 39	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta	
	della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle	
	risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di	
	legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina	

	di uno o più liquidatori, i quali procederanno ai sensi di	
	legge, nel rispetto anche dell'articolo 2514 lettera c) del	
	codice civile.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 41	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	Firmato: Melissa Ferrari	
	Laura Orsini	
	Locarini Maria Angelica	
	Mauro Orsini	
	Antonio Fuccillo Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in	
	termini utili di registrazione.	
	Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del	
	decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	